



Circolare n 23 del 27 settembre 2023

Al personale docente  
Al personale ATA  
alla DSGA

## Oggetto: Lavoratrici madri

---

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### VISTO

art. 28, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; VISTO l'art. 11, comma 1, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

#### VISTA

l'analisi di Rischio del Documento di Valutazione dei Rischi di questa istituzione scolastica, con particolare riferimento alla "Analisi dei fattori di rischio per la salute delle lavoratrici gestanti"

#### DISPONE

che, in caso di gravidanza e/o puerperio le lavoratrici, o se vi fossero studentesse, a qualunque titolo presenti in questo Istituto – a tempo indeterminato o determinato – sono invitate ad esibire, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 151/2001, il certificato medico attestante il loro eventuale stato di gravidanza e la loro situazione specifica, al fine di consentire allo scrivente di attivare le procedure e le misure idonee a tutelare la condizione di lavoratrice madre, contemplate dalla normativa vigente.

Nei confronti di chi non invii formale comunicazione scritta, questa Amministrazione scolastica si ritiene sollevata da ogni responsabilità in merito.

Si sottolinea che il diritto alla tutela della gravidanza si attiva dal momento in cui si prenderà visione del relativo certificato medico.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX  
**Liceo Statale "Ettore Majorana" ad indirizzo scientifico e linguistico**  
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Sulla base della informazione, si procederà alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, con particolare riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici ed ai processi o condizioni di lavoro.

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice-madre: verranno adottate misure per allontanare la lavoratrice dalla eventuale situazione di rischio e per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro; qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, si informerà l'Ispettorato Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (art. 5 della Legge 1204/71 e art. 17 c.2, lett. b-c del D.lgs. 151/2001, prevedono l'interdizione dal lavoro, previo parere favorevole dell'Azienda USL competente).

Si invitano le SS.VV. a prendere visione della presente circolare e dell'informativa alle lavoratrici in età fertile - "Opuscolo Informativo" allegato alla presente circolare

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Federica Consolini  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*